



ACCORDO QUADRO

TRA

L'**Università degli Studi di Milano-Bicocca**, con sede e domicilio fiscale in Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1, C.F. e P.IVA 12621570154, in persona del Pro-Rettore alla Terza Missione e Rapporti con le Imprese Prof. Luca Beverina, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università (di seguito denominata anche "Università");

E

Il **Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)**, con sede legale in 00184 Roma, Via della Navicella 2/4, codice fiscale n. 97231970589 e partita IVA n. 08183101008, nella persona del legale rappresentante Prof. Andrea Rocchi, in qualità di Presidente, per la carica e agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Ente, (di seguito denominato anche "CREA");

(Università e CREA denominate di seguito "Parti", singolarmente "Parte");

PREMESSO CHE

L'Università degli Studi di Milano-Bicocca:

- ha, tra le finalità statutarie, la promozione culturale e civile della persona e l'elaborazione di una cultura fondata sui valori universali dei diritti umani, della pace, della solidarietà internazionale e della salvaguardia dell'ambiente. Persegue tali fini attraverso l'attività di ricerca scientifica, il trasferimento e la valorizzazione dei risultati della ricerca e attraverso l'istruzione superiore; favorisce la dimensione internazionale dei programmi di ricerca e formazione;
- nell'ambito della didattica e della ricerca l'Università può attivare collaborazioni con enti pubblici e privati e centri di ricerca ed eccellenza; è da tempo impegnata in progetti di innovazione e di ricerca che vertono su tematiche legate al settore agroalimentare, che rappresenta un comparto sempre più importante e strategico per l'economia italiana;
- attraverso la didattica e la ricerca è istituzionalmente preposta alla formazione delle nuove generazioni, all'Alta Formazione e all'aggiornamento di ricercatori, obiettivo che può essere perseguito anche grazie alle opportunità offerte dalla collaborazione con centri di eccellenza

e enti pubblici e privati dedicati alla ricerca e alla sperimentazione;

Il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA):

- è Ente di ricerca italiano con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), ricompreso tra gli enti del comparto ricerca ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q) D. Lgs. 25 novembre 2016 n. 218, dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria, istituito dal D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 454, e successivamente riordinato dall'art. 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014 n. 190;
- è il principale Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico e forestale, della nutrizione umana e degli alimenti e bioeconomia;
- è organizzato in 12 Centri di ricerca che operano, con missioni specifiche, nell'ambito di linee definite dal Piano triennale di attività, sviluppando percorsi di innovazione tecnologica, sostenendo obiettivi di qualificazione competitiva dei sistemi agroalimentari e agroindustriali, favorendo l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimolando sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale, a favore dello sviluppo economico nel settore agricolo, forestale, ittico e agroindustriale;
- sviluppa analisi conoscitive e interpretative delle dinamiche economiche e sociali relative al settore agroalimentare, forestale e della pesca;
- promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, le università, gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali e dell'associazionismo e svolge di conseguenza funzioni di supporto e di collaborazione con le stesse;
- svolge, attraverso i propri programmi di assegnazione di borse di studio e di ricerca, attività di formazione nei corsi universitari di dottorato di ricerca, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge n. 210 del 3 luglio 1998, attività di alta formazione post-universitaria, di formazione permanente, continua e ricorrente;
- favorisce e promuove la crescita culturale e professionale degli addetti ai comparti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti anche attraverso lo svolgimento di attività formativa nei settori di competenza.

Le Parti, tenuto conto delle rispettive finalità istituzionali, intendono porre le basi per una valutazione condivisa delle interazioni e degli strumenti necessari allo svolgimento, in collaborazione, di programmi di ricerca e/o di supporto alla didattica, al fine di favorire lo scambio di conoscenze scientifiche, promuovere iniziative comuni, realizzare progetti, diffondere i risultati e le innovazioni nel contesto nazionale e internazionale;

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Valore delle premesse

1. Le premesse costituiscono parte del presente Accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Articolo 2

Finalità

1. L'Università e l'Ente intendono sviluppare e disciplinare rapporti di collaborazione su temi di interesse comune finalizzati al reciproco scambio di competenze e alla realizzazione congiunta di attività in ambito didattico e formativo, allo sviluppo di programmi di ricerca e alla valorizzazione dei risultati della ricerca, nonché alla predisposizione di azioni sinergiche volte a favorire l'integrazione tra didattica e la ricerca, favorendo l'organizzazione di momenti di incontro e di confronto di elevato profilo, di eventi, conferenze, attività di informazione, divulgazione della ricerca e/o promozione del sistema produttivo e a diffondere le conoscenze in specifici ambiti, quali quello della geopedologia, della microbiologia, della sostenibilità d'uso delle terre, della climatologia e meteorologia, della genomica e del breeding, delle scienze forestali e territoriali, dell'agronomia, della nutrizione umana e degli alimenti.

Articolo 3

Accordi esecutivi

1. Le singole iniziative e le modalità operative per la realizzazione delle attività di cui all'art. 5 saranno definite e formalizzate con la stipula di specifici accordi esecutivi tra le Parti, approvati di volta in volta dai competenti organi delle Parti, che richiameranno e rispetteranno il presente Accordo.
2. Gli Accordi esecutivi potranno riguardare le seguenti singole fattispecie:
 - attività di collaborazione scientifica;
 - attività di supporto alla didattica;
 - attività di ricerca, consulenza e/o formazione commissionata;
 - partecipazione a bandi nazionali/internazionali di sostegno finanziario.
3. Gli Accordi esecutivi, oltre al riferimento dell'Accordo Quadro da cui discendono, dovranno necessariamente indicare, ove applicabili:
 - a) gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività didattiche o di ricerca scientifica da espletare;
 - b) i termini dell'impegno assunto da ciascuna delle Parti anche in relazione alla ripartizione di oneri eventuali;
 - c) le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
 - d) il personale coinvolto;
 - e) l'individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni dell'Università e di quelli dell'Ente;
 - f) il regime delle proprietà delle conoscenze acquisite e la loro diffusione;
 - g) gli eventuali contributi finanziari (regionali, nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;

- h) i responsabili scientifici di entrambe le Parti per gli obiettivi da conseguire.
 - i) l'accesso temporaneo di risorse umane alle rispettive strutture delle Parti, ove possibile e compatibile con le rispettive necessità di funzionamento, con la normativa di legge, con i contratti di lavoro ed i rispettivi ordinamenti e regolamenti, al fine di permettere una migliore riuscita dei progetti.
4. Per quanto non indicato nella presente Accordo Quadro e negli Accordi esecutivi, le attività di ricerca, di consulenza e di formazione commissionate da CREA dovranno essere conformi alla legge ed alla normativa universitaria.
- Le attività di ricerca e consulenza realizzate nell'interesse di CREA che prevedono la partecipazione del personale universitario saranno regolate da specifici contratti ai sensi del regolamento universitario che disciplina i rapporti tra l'Università e soggetti pubblici e privati italiani ed internazionali per attività di ricerca e valorizzazione.

Articolo 4

Comitato di indirizzo strategico

1. È istituito un Comitato di indirizzo strategico ai fini della programmazione delle attività.
2. Il Comitato di indirizzo strategico è composto da sei membri, tre per ciascuna delle Parti. Al momento della stipula del presente Accordo i membri del Comitato sono:
 - per l'Università:
 - Prof. Roberto Comolli
 - Prof.ssa Isabella Gandolfi
 - Dott.ssa Chiara Ferrè
 - per CREA
 - Prof. Andrea Rocchi
 - Dott. Carlo Bisaglia
 - Dott. Giovanni Cabassi
3. Le rispettive nomine e sostituzioni dei componenti dello stesso, potranno essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due parti attraverso comunicazione scritta rispettivamente del Rettore dell'Università o del legale rappresentante di CREA. L'eventuale sostituzione dei componenti dovrà essere comunicata con un ragionevole preavviso e per iscritto all'altra Parte.
4. Il Comitato di indirizzo strategico potrà avvalersi, per quanto concerne il CREA, del supporto del proprio personale avente specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati; per quanto concerne l'Università del proprio personale e collaboratori, aventi le competenze necessarie nell'ambito delle tematiche e dei progetti.
5. Il Comitato avrà il compito di definire i temi programmatici sui quali concentrare la collaborazione tra le Parti, nonché l'implementazione e il monitoraggio di progetti congiunti, eventualmente anche con altri soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati, anche al fine di ottenere eventuali contributi economici.
6. Il Comitato si riunisce, a seguito di convocazione anche informale, con cadenza annuale, oppure ogni qualvolta ritenuto opportuno, al fine di definire gli indirizzi per le attività da

sviluppare mediante la stipula di Accordi esecutivi, in presenza o in video conferenza. Il Comitato di indirizzo strategico alla scadenza di ogni anno predisporrà una relazione conoscitiva sullo stato di attuazione del presente Accordo, che sarà inviata a ciascuno dei firmatari.

7. Sarà cura del Comitato di indirizzo strategico attivarsi per l'eventuale rinnovo del presente Accordo nei tempi previsti all'art. 6;
8. La partecipazione ai lavori del Comitato è da intendersi a titolo gratuito.

Articolo 5

Tipologia delle azioni programmatiche

1. L'Università e il CREA, anche tramite il Comitato di indirizzo strategico, intendono collaborare sviluppando le seguenti azioni programmatiche:
 - a. promozione della cultura scientifica, tecnologica e tecnica;
 - b. realizzazione di progetti di ricerca o altre attività scientifiche di comune interesse;
 - c. partecipazione a bandi nazionali/internazionali di sostegno finanziario;
 - d. attività di ricerca, consulenza e formazione commissionata;
 - e. realizzazione di attività didattiche istituzionali curricolari, anche di alta formazione;
 - f. diffusione delle innovazioni e delle conoscenze scientifiche e tecniche;
 - g. attività formative finalizzate alla specializzazione professionale, al perfezionamento e all'aggiornamento professionale, anche tramite borse di studio, stage e tirocini da svolgere presso l'Ente;
 - h. organizzazione di convegni, seminari, workshop, dibattiti sulle attività formative e scientifiche di comune interesse;
 - i. partecipazione congiunta a programmi di istruzione e formazione regionali, nazionali, europei e internazionali;
 - j. ogni altra attività di comune interesse, ritenuta idonea al perseguimento delle finalità del presente Accordo.

Articolo 6

Entrata in vigore, modifica e durata

1. Il presente Accordo Quadro ha validità di 3 anni a partire dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato per iscritto previo espresso accordo tra le Parti, convenendo la stipula di un nuovo accordo.
2. Qualsiasi modifica del presente Accordo Quadro dovrà essere concordata per iscritto tra l'Università e CREA ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe le Parti.
3. Al termine dell'Accordo Quadro l'Università e CREA redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.
4. In ogni caso le attività disciplinate nei singoli Accordi esecutivi dovranno essere portate a compimento nei termini concordati all'interno degli atti stessi.

Articolo 7

Proprietà e utilizzazione dei risultati

1. Eventuali risultati conseguiti nel contesto dello svolgimento delle attività oggetto degli Accordi esecutivi, e le forme di diffusione, formeranno oggetto di apposita regolamentazione all'interno degli Accordi esecutivi medesimi.
2. Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte sono oggetto di diritto esclusivo della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.
3. La pubblicazione dei risultati scientifici ottenuti nell'ambito del presente Accordo Quadro negli Accordi esecutivi verrà effettuata previo accordo tra le Parti.
4. Le Parti, in tutti i casi in cui utilizzino o richiamino attività definite in attuazione del presente Accordo, sono tenute a citare lo stesso nonché la controparte contraente in qualità di partner.

Articolo 8

Uso dei segni distintivi

1. Al fine di realizzare una appropriata pianificazione delle attività di comunicazione inerenti il presente Accordo, le Parti si impegnano a concordare l'uso dei segni distintivi nei singoli Accordi esecutivi, in conformità ai Regolamenti e alle linee guida per l'uso del nome e del logo che vengano fornite dal titolare dei relativi diritti.
2. L'utilizzazione dei loghi dell'Università e del CREA, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente alle finalità e all'oggetto di cui agli articoli 2 e 3 del presente Accordo, dovrà rispettare i Regolamenti e linee guida delle Parti.

Articolo 9

Tutela della riservatezza e utilizzazione dei risultati di progetti, studi e ricerche

1. Le Parti si impegnano a mantenere riservati e a conservare con la massima diligenza i dati e le informazioni reciprocamente scambiati in relazione al presente Accordo, obbligandosi altresì ad adottare ogni necessaria precauzione, al fine di salvaguardare la riservatezza e la segretezza di tali informazioni e di impedire la loro rivelazione a terzi. Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle Parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte.
2. Resta ferma la necessità di concordare i termini e le modalità delle pubblicazioni negli Accordi esecutivi e, comunque, entrambi le Parti sono tenute a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro didattico o di ricerca.

3. È consentito a ciascuna delle Parti, di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto dell'Accordo.

Articolo 10

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Reg. UE 2016/679 ("GDPR"), le Parti sono informate che i dati personali contenuti nel presente Accordo ovvero in ogni modo comunicati o acquisiti nel corso dell'esecuzione dello stesso, nonché ogni altro dato presente negli Atti derivanti dal presente Accordo, saranno trattati conformemente al GDPR, al D. Lgs. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii. e per le sole finalità oggetto del presente atto.
2. I dati personali saranno conservati per l'intera durata del presente Accordo e comunque sino al termine prescrizione di legge. Gli interessati possono esercitare, laddove applicabili, i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR. Gli stessi hanno inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi e con le modalità previste dall'art. 77 e di proporre ricorso all'Autorità giudiziaria (art. 79 GDPR).
3. Gli Accordi esecutivi, di cui all'art. 3 del presente Accordo quadro, avranno ad oggetto anche la disciplina in materia di trattamento dei dati personali, per stabilire i rispettivi ruoli e responsabilità relativi alla corretta gestione dei dati oggetto delle singole iniziative.
4. Il Responsabile protezione dati nominato dal CREA è contattabile al seguente indirizzo: responsabileprotezionedati@crea.gov.it;
5. Per quanto riguarda l'Università, l'informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile nella sezione "Ricerca" del sito istituzionale dedicata alla "Privacy" (<https://www.unimib.it/privacy>);

Articolo 11

Tutela della sicurezza

1. In ottemperanza alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, "*Testo Unico in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori*" e ss.mm.ii") le Parti si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i propri lavoratori, informandosi reciprocamente al fine di ridurre al minimo i rischi per i soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'attività complessiva.
2. Il personale di una delle Parti che si rechi presso le strutture dell'altra per l'esecuzione delle attività del presente Accordo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso le strutture della Parte ospitante.
3. Prima dell'avvio di ogni attività di cui alla presente Accordo Quadro i Referenti del presente Accordo Quadro provvederanno a comunicare ai rispettivi Responsabili dei Servizi Prevenzione e Protezione nominativi, assegnazione e recapiti del personale coinvolto e data Accordo in che area di attività.

Se previsto e necessario il personale suddetto, di cui verranno comunicati i nominativi, dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria aggiuntiva da parte della Parte dalla quale La Parte ospitante dovrà in ogni caso provvedere a:

- procedere a formazione in materia di emergenza e sulle procedure d'emergenza vigenti nei luoghi ove si reca il personale suddetto
- procedere a fornire informazioni al personale ospite inerente rischi specifici eventuali presenti nelle aree frequentate dallo stesso
- fornire gli eventuali Dispositivi di Protezione specifici per le aree e le attività frequentate.
- garantire la dovuta sorveglianza durante le attività per la prevenzione e la sicurezza di operatori e studenti tramite preposti e dirigenti del proprio Ente e delle specifiche aree di attività.

Ciascuna Parte garantisce, altresì, che il proprio personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni. L'Università potrà avvalersi di personale esterno a ciò debitamente e appositamente autorizzato. Se detto personale non risulti coperto da idonea polizza assicurativa la partecipazione di esso al programma di ricerca potrà avvenire previa stipula di apposita polizza da parte del personale stesso.

4. Inoltre, le parti verranno reciprocamente informate, al fine di uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. e a garanzia delle misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

Articolo 12

Recesso

1. A entrambe le Parti è riconosciuto il diritto di recedere dal presente Accordo con comunicazione alla controparte tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
2. Restano salvi gli effetti delle attività già eseguite e/o in corso di esecuzione al momento della comunicazione di recesso, ivi compresi gli impegni eventualmente già assunti dalle Parti nell'ambito degli Accordi esecutivi, che devono comunque essere portati a compimento.

Articolo 13

Esecuzione delle prestazioni

1. Le Parti si impegnano a svolgere le rispettive funzioni e ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza senza arrecare alcun pregiudizio alla controparte.
2. La violazione di tali principi comporta la facoltà della parte adempiente di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro.

Articolo 14

Oneri finanziari

1. Le Parti dichiarano che il presente Accordo non comporta alcun aggravio finanziario sul proprio bilancio. Ogni definizione di eventuali fonti di finanziamento per le attività da sviluppare è demandata agli Accordi esecutivi di cui agli artt. 3 e 5.

Articolo 15

Oneri fiscali

1. Il presente Accordo Quadro è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.. Lo stesso è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
2. Le spese di registrazione saranno sostenute a cura della Parte richiedente. Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa A del D.P.R. n. 642/1972 e ss.mm.ii. il presente Accordo è soggetto ad imposta di bollo. Il pagamento dell'imposta complessiva è assolto in maniera virtuale dall'Università, (aut. n. 95936 del 23.12.2002) per un importo complessivo di € 64,00.

Articolo 16

Controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Accordo. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione in via amichevole della controversia stessa, la controversia sarà sottoposta alla giurisdizione competente per territorio ai sensi di legge.

Articolo 17

Comunicazioni

1. Le Parti eleggono domicilio presso le sedi come specificate nella descrizione dello stesso Accordo.
2. Per eventuali comunicazioni inerenti al presente Accordo le Parti danno atto che i rispettivi indirizzi di posta elettronica sono:

se all' Università:

- per comunicazioni amministrative: Area della Ricerca e Terza Missione
E-mail: ricerca.contratti@unimib.it
PEC: ateneo.bicocca@pec.unimib.it
- per comunicazioni relative agli aspetti scientifici/didattici:
Prof. Roberto Comolli – e-mail roberto.comolli@unimib.it

se a CREA:

- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria:
crea@pec.crea.gov.it

3. La variazione dei recapiti sopraindicati dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Per l'Università degli Studi di
Milano-Bicocca**

**Il Pro-Rettore alla Terza Missione e
Rapporti con le Imprese
Prof. Luca Beverina**

**Per il Consiglio per la Ricerca in
Agricoltura e l'analisi dell'economia
agraria**

**Il Presidente
Prof. Andrea Rocchi**

Il presente Accordo Quadro è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stato da queste congiuntamente redatto in n. 01 esemplare digitale che le Parti stesse, sottoscrivendo digitalmente, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero.

La data di sottoscrizione s'intenderà quella in cui sarà effettuata l'ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e del DPCM 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.